IL SERVIZIO IMMIGRAZIONE E LE NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.94: CRITICITA' EMERGENTI E POSIZIONE DEGLI OPERATORI

Il Servizio Immigrazione (ex Ufficio Stranieri) rappresenta nella città di Milano, sin dalla sua apertura nel 1984, un prezioso e costante punto di riferimento per ogni informazione o necessità attinente alla materia dell'immigrazione, a disposizione tanto dei cittadini italiani (datori di lavoro e non), che degli immigrati, delle associazioni e di altri enti, istituzioni o servizi anche interni alla stessa Amministrazione Comunale.

Il Servizio Immigrazione ha esplicato nel corso degli anni tale delicata funzione attraverso pubblicazioni specialistiche, attività di informazione, di segretariato sociale e di presa in carico degli adulti in difficoltà di origine straniera, dei richiedenti asilo, dei rifugiati politici ed umanitari e delle vittime della tratta presenti sul territorio della città.

In questi anni, per la specificità del proprio mandato istituzionale e per la tipologia delle norme regolanti l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini extra UE in vigore nel nostro Paese (sanatorie periodiche, decreti flussi spesso utilizzati in modo strumentale dai datori di lavoro, possibilità in alcune fattispecie particolari di regolarizzazione, anche temporanea), il Servizio Immigrazione ha avuto costanti contatti ed in alcuni casi ha gestito prese in carico con persone irregolarmente soggiornanti o clandestine.

Nel corso del 2008 e del primo semestre 2009, l'accesso al Servizio Immigrazione nella sede di via Tarvisio da parte di cittadini irregolarmente soggiornanti o clandestini è stato del 17 % sull'utenza complessiva, mentre la percentuale di tali accessi nella sede di via Barabino è stata del 6,5 %[1].

Già da questi dati è evidente che, rispetto all'applicazione della legge 15 luglio 2009, n. 94 (cd. Pacchetto sicurezza) che introduce il reato di clandestinità (con relativo obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p.), il Servizio Immigrazione si troverà a breve, ovvero dopo il 30/09/09, a conclusione del periodo di sospensiva prodotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in una posizione particolarmente esposta e a rischio.

Tale normativa interroga profondamente anzitutto dal punto di vista deontologico gli operatori del Servizio Immigrazione, in particolare quelli di professione assistenti sociali, che ritengono tali norme in aperto contrasto con il proprio codice deontologico[2], ma pone anche

[1] La sede di via Barabino si occupa degli immigrati per protezione internazionale, mentre quella di via Tarvisio di tutte le altre tipologie d'immigrati. Entrambe le sedi del Servizio Immigrazione si occupano di adulti , ovvero della fascia d'età compresa tra i 18 e i 60 anni.

[2] In particolare vedasi titolo II artt. 5, 6, 7 e 8; titolo III, capo I art. 12, capo III artt. 23, 24 e 27; titolo IV art. 37; titolo VI art .46 del *Codice Deontologico dell'assistente sociale – Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 giugno 2009*

immediate criticità di carattere operativo, rispetto alle quali è opportuno siano forniti tempestivi chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale[3], considerato il rischio di incorrere nella commissione di un reato e nella comminazione delle relative sanzioni.

In particolare si vuole qui evidenziare la posizione problematica di tutte quelle tipologie d'utenza che sino ad oggi hanno avuto la possibilità di accedere al Servizio Immigrazione e all'occorrenza di essere prese in carico, anche in assenza di un permesso di soggiorno in corso di validità, in quanto potenzialmente regolarizzabili o indirizzabili verso programmi di assistenza temporanei. Di seguito si riportano le tipologie più ricorrenti:

1. Persone da orientare alla protezione internazionale (Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

2. Persone in situazioni di irregolarità a causa della perdita del soggiorno per eventi critici (incidenti, malattie o altro) che possono essere nuovamente regolarizzate (art. 5 comma 6 T.U.)

3. Donne in stato di gravidanza che possono richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19 comma 2 lett. d) T.U.)

4. Parenti di cittadini italiani entro il secondo grado (art. 19 comma 2 lett. c) come modificato dalla L. 94/2009)

5. Persone in possesso dei requisiti per richiedere la coesione familiare

6. Persone dimesse dagli ospedali temporaneamente o definitivamente non trasportabili e non autosufficienti oppure malati cronici soggetti a cure, non reperibili nei paesi d'origine, indispensabili per il mantenimento in vita.

7. Persone in grave stato di disagio psico-sociale da orientare al rimpatrio volontario e assistito

La piena entrata in vigore della normativa in oggetto a partire dal 01/10/09 implicherà inevitabilmente la compromissione del rapporto fiduciario operatore/utente, necessario per "agganciare", orientare ed accompagnare in particolare gli utenti più vulnerabili e più a rischio di grave emarginazione, ovvero gli utenti che vivono in condizioni di maggiore degrado e che talvolta vengono segnalati anche dal territorio per l'allarme sociale che possono, a ragione o meno, generare (v. sopra tipologie 2, 6 e 7). La diminuzione o la sparizione dal Servizio dell'utenza più compromessa provocherà gravi ripercussioni sulla vivibilità e sulla sicurezza dell'intera città.

[3] Alla quale le assistenti sociali scriventi invieranno un documento analogo al presente

L'unica modalità per scongiurare tale pericolo, a giudizio degli assistenti sociali scriventi, sarà quella di ottenere, attraverso iniziative di sensibilizzazione e di pressione dell' ordine professionale nazionale e regionale, rivolte sia alle forze politiche parlamentari che alle varie Amministrazioni dello Stato, una modifica della Legge 94/09, che preveda l'**esenzione dell'obbligo di denuncia da parte degli assistenti sociali nell'esercizio delle loro funzioni**.

In attesa che ciò possa accadere, considerata la possibilità concreta che le persone, potenzialmente regolarizzabili o indirizzabili verso programmi di assistenza temporanei, continuino, nel frattempo, a riferirsi al Servizio scrivente si pongono, a giudizio degli assistenti sociali scriventi, **due questioni urgenti da affrontare il più tempestivamente possibile**:

1. Definizione di un incontro e di un accordo con la questura di Milano in merito al comportamento da assumere in qualità di incaricati di pubblico servizio di fronte a chi abbia titolo a richiedere un permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente (v. sopra tipologie 1,2,3,4 e 5) e necessiti d'informazioni in merito (si deve informare e contemporaneamente denunciare? Oppure è possibile individuare altre prassi percorribili?)

2. La definizione delle modalità di denuncia restano da definire. Si propone che, nelle situazioni che verranno identificate come situazioni da segnalare, la formula della denuncia sia quella dell'informativa interna al superiore gerarchico, obbligato alla denuncia, con conseguente effetto liberatorio per il sottoposto.

GLI ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO IMMIGRAZIONE DEL COMUNE DI MILANO:

Margherita Barletta
Elena Bontempi
Antonella Colombo
Rosanna Di Domenico
Angela Dosio
Manuela Nanni
Sonia Rotundo
Maria Solimano
Rosanna Sucato

MILANO, 21 SETTEMBRE 2009